

**28. Accordo Quadro Internazionale tra l'Università degli Studi di Catania (Di3A) e Al-Furat
Al-Awast Technical University (Iraq)
(DELIBERA ISTRUITA DALL'UFF. AMMM. DI VIA VALDISAVOIA)**

Il Direttore espone al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Ferdinando Branca, relativa alla stipula di un Accordo Quadro internazionale tra l'Università degli Studi di Catania (Di3A) e la Al-Furat Al-Awast Technical University (Iraq), con lo scopo di promuovere un programma di scambio accademico bilaterale e di cooperazione culturale nell'ambito delle attività di didattica e di ricerca svolte dal Dipartimento al fine di promuovere la formazione e la ricerca scientifica. La collaborazione tra le due Università riguarderà le aree della docenza e della ricerca e comprenderà, in particolare lo scambio di studenti, docenti, ricercatori. Il Direttore precisa che l'Accordo, redatto in due versioni, una in inglese e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale, avrà valore effettivo al momento della sottoscrizione per un periodo di cinque anni e che i contenuti del presente contratto sono conformi agli schemi preposti dall'Ateneo.

Il Direttore invita pertanto il Consiglio a esprimersi in merito.

Il Consiglio,

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

Art. 1

L'Università di Catania e

Al-Furat Al-Awast Technical University stipulano

il presente accordo di cooperazione allo scopo di

promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in

campi di reciproco interesse:

– progetti didattici e di ricerca comuni;

– corsi di formazione comuni;

– scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;

– organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;

– uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;

– elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici.

Art. 3

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

Art. 4

I programmi di ricerca bilateralemente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;

- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;
- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi del presente accordo.

Art. 6

La scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso

l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il

rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

Art. 11

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in inglese e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI Al-Furat Al-Awsat Technical

CATANIA, ITALY University, IRAQ

Magnifico Rettore Magnifico Rettore

Prof. Francesco Basile Prof. Dr. Mudhaffar S. Al-Zuhairy



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E



Al-Furat Al-Awsat Technical University, IRAQ